



**TRIBUNALE DI MASSA**  
**Sezione Fallimentare**  
*r.g. n. 1/2021*

N. 25/028 NP.  
CANTACCO

Il Giudice delegato nella procedura in epigrafe indicata, Dott. Alessandro Pellegri, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**ex art. 14 quinquies legge n. 3/2012**

- Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss. Legge 3/2012 depositata da RICCI GIUSEPPE (C.F. RCCGPP77E01H224R) e GIANNECCHINI LETIZIA (C.F. GNNLTZ85M65B832F) rappresentati e difesi per delega in atti dagli Avv.ti Franco Andrea Talamoni e Manuela Natali e con l'ausilio dell'OCC Dott. Niccolò Rossi;
- Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;
- Ritenuto che gli istanti versano in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. 3/2012;
- Rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, L. 3/2012, avendo il proponente prodotto documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- Rilevato che alla domanda degli istanti è stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3bis, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;
- Rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14ter L. 3/2012;
- Rilevato che non emergono elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- Rilevato che il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett b) concernente i redditi e i guadagni da non comprendere nella liquidazione può essere fissato in euro 1.020,00.
- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà rispettare i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello relativo alla pubblicità idonea a garantire la massima diffusione possibile della notizia della vendita;
- Letto e applicato l'art. 14 quinquies l. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di Ricci Giuseppe e Gianneccchini Letizia;

**NOMINA**

Liquidatore DR. TOMAS JONARELLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, R.D. 267/1942;

DISPONE che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

#### SOSPENDE

La procedura esecutiva immobiliare n. 211/2014 R.G. Esecuzioni Immobiliari attualmente pendente innanzi al Tribunale di Massa;

#### ORDINA

La pubblicazione del presente decreto nella sola parte dispositiva, a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Massa ([www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it)) e sul sito [www.asteanunci.it](http://www.asteanunci.it) ;

#### ORDINA

La trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore sul bene immobile catastalmente individuato e descritto nella domanda di liquidazione del patrimonio presentata;

#### FISSA

Nella misura di euro 1.020,00 mensili l'importo non compreso nella liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6° lett. b) L. n. 3/2012;

#### INFORMA

che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge.

Massa, 28.5.21

Il Giudice delegato  
Dott. Alessandro Pellegrini



Depositato in Cancelleria il

31/05/21

IL CANCELLIERE  
Dott. Raffaele PEPE

